



AUTORITA' PORTUALE CATANIA

OGGETTO: Disciplina della fruibilità e operatività delle aree portuali limitrofe agli accosti di navi da crociera e della stazione marittima del Porto di Catania.

Ordinanza n° 03 del 17/05/2013

Il Commissario Straordinario della Autorità Portuale di Catania,

VISTO il codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ed il relativo Regolamento di Esecuzione – Navigazione Marittima – approvato con DPR 15.02.1952 n. 328;

VISTO l'art. 6 comma 1 lettera a) della legge 28.01.1994 n° 84 nel testo modificato dal D.L. n° 535 del 21.10.1996, che prevede la competenza delle Autorità Portuale nella disciplina e controllo di tutte le attività commerciali e industriali esercitate nei porti con poteri di regolamentazione e di ordinanza.

VISTO l'art. 8 lett. H legge 84/94 che sancisce la competenza della Autorità Portuale nella amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo.

VISTA l'ordinanza n° 05 del 30.06.2005 “Disciplina degli adempimenti di security nelle port facility. Applicazione I.S.P.S. Code degli impianti portuali.

VISTA l'ordinanza n° 01 del 10.01.2006 “Disciplina degli accessi e della circolazione in ambito portuale. Applicazione I.S.P.S. Code degli Impianti portuali.

VISTA l'ordinanza n° 02 del 28.02.2006 “Regolamentazione concernente l'utilizzazione dei piazzali portuali per la sosta di merce in banchina”;

VISTA l'ordinanza n° 03 del 21.01.2008 della locale Capitaneria di Porto che approva il “regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti nel Porto di Catania”;

VISTO l'art. 13 della legge 84/94 e s.m.i., concernente le risorse finanziarie delle Autorità Portuali;

VISTA l'ordinanza n. 03 del 08/04.2011;

VISTA l'ordinanza n° 06 del 29.03.2012 “Disciplina delle aree portuali limitrofe agli accosti di navi da crociera e della stazione marittima del Porto di Catania;

RITENUTO necessario, per una migliore fruibilità ed operatività delle banchine commerciali, regolamentare le modalità della sosta di navi da crociera che effettuano operazioni di imbarco/sbarco e transito passeggeri;

ORDINA

Art. 1

Da due ore prima dell'arrivo e per tutta la durata della sosta delle navi da crociera, l'arca prospiciente l'accosto assegnato, quella antistante la stazione marittima, temporanea e gli spazi destinati al parcheggio dei bus turistici, dei taxi e dei mezzi impegnati nell'offerta ai crocieristi, dovranno essere sgombrati da qualsiasi attrezzatura portuale e da rotabili in attesa di imbarco e sbarco.

Dette aree, ai fini delle norme sulla sicurezza, verranno delimitate e chiuse a mezzo di transenne da parte delle Ditte all'uopo autorizzate ad espletare detto servizio.

Le imprese portuali operanti dovranno procedere a divulgare una campagna informativa presso i propri clienti al fine di garantire il rispetto di tali disposizioni.

Art. 2

La banchina destinata alla nave da crociera, assegnata da questa Autorità Portuale, verrà disposta dalla Capitaneria di Porto di Catania mediante lettera di pianificazione contenente anche il previsto ETA cui riferirsi.

Art. 3

Le imprese portuali MARIMPORT e NICOBER dovranno garantire la presenza di un proprio ralista a disposizione dell'Autorità Portuale che, su richiesta del personale della stessa o della Capitaneria di Porto, provvederà a rimuovere gli eventuali semirimorchi presenti nelle aree oggetto della presente ordinanza.

Tale servizio, che non prevede oneri a carico dell'Autorità Portuale, dovrà essere garantito dalle due imprese portuali indicate con un sistema di rotazione a settimane alterne, secondo il seguente calendario:

settimana dal 20 al 26 maggio (compresi): impresa MARIMPORT
settimana dal 27 al 31 maggio (compresi): impresa NICOBER

settimana dal 01 al 08 giugno (compresi): impresa MARIMPORT
settimana dal 09 al 15 giugno (compresi): impresa NICOBER
settimana dal 16 al 22 giugno (compresi): impresa MARIMPORT
settimana dal 23 al 29 giugno (compresi): impresa NICOBER

settimana dal 30 al 06 luglio (compresi): impresa MARIMPORT
settimana dal 07 al 13 luglio (compresi): impresa NICOBER
settimana dal 14 al 20 luglio (compresi): impresa MARIMPORT
settimana dal 21 al 27 luglio (compresi): impresa NICOBER
settimana dal 28 al 03 agosto (compresi): impresa MARIMPORT

settimana dal 04 al 10 agosto (compresi): impresa NICOBER
settimana dal 11 al 17 agosto (compresi): impresa MARIMPORT
settimana dal 18 al 24 agosto (compresi): impresa NICOBER
settimana dal 25 al 31 agosto (compresi): impresa MARIMPORT

settimana dal 01 al 07 settembre (compresi): impresa NICOBER
settimana dal 08 al 14 settembre (compresi): impresa MARIMPORT
settimana dal 15 al 21 settembre (compresi): impresa NICOBER
settimana dal 22 al 28 settembre (compresi): impresa MARIMPORT

settimana dal 29 al 05 ottobre (compresi): impresa NICOBER
settimana dal 06 al 12 ottobre (compresi): impresa MARIMPORT
settimana dal 13 al 19 ottobre (compresi): impresa NICOBER

settimana dal 20 al 27 ottobre (compresi): impresa MARIMPORT

settimana dal 28 al 02 novembre (compresi): impresa NICOBER

settimana dal 03 al 09 novembre (compresi): impresa MARIMPORT

settimana dal 10 al 16 novembre (compresi): impresa NICOBER

settimana dal 17 al 23 novembre (compresi): impresa MARIMPORT

settimana dal 24 al 30 novembre (compresi): impresa NICOBER

settimana dal 01 al 07 dicembre (compresi): impresa MARIMPORT

settimana dal 08 al 14 dicembre (compresi): impresa NICOBER

settimana dal 15 al 21 dicembre (compresi): impresa MARIMPORT

L'impresa portuale dovrà trasmettere via fax o via mail all'Autorità Portuale ed alla capitaneria di Porto il nominativo ed il recapito del ralista designato, entro le ore 12:00 del giorno antecedente l'inizio della settimana di propria competenza.

Art. 4

I giorni in cui le imprese suddette dovranno predisporre il servizio richiesto sono: tutti quelli in cui è prevista la presenza di una nave da crociera già schedata, ovvero tutti i giorni di sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00 ed il martedì dalle ore 09:00 alle ore 18:00; in ogni altra giornata in cui è previsto l'arrivo di una nave da crociera extra schedule, per la quale verrà fornita apposita comunicazione come indicato al precedente art. 2.

Art. 5

Nel caso in cui in occasione dell'arrivo di una nave da crociera dovessero essere rinvenuti nelle aree disciplinate dalla presente ordinanza semirimorchi o mezzi non consentiti, il Commissario Straordinario provvederà a contestare il fatto all'impresa portuale che da calendario aveva la responsabilità per il giorno in questione. Dopo il primo richiamo ufficiale, il Commissario Straordinario, fatte salve le sanzioni stabilite successivamente dalla presente ordinanza, potrà punire l'ulteriore inadempienza con la sospensione temporanea dell'autorizzazione ad operare in porto, sino alla definitiva revoca della stessa.

Art. 6

La presente Ordinanza entra in vigore dal 20.05.2013 ed avrà validità sino al 21 dicembre 2013.

Art. 7

Fatto salvo quanto in precedenza stabilito, i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma degli articoli 1161 - 1164 - 1165 e 1174 del Codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Inoltre saranno, penalmente e civilmente responsabili e perseguibili per ogni eventuale danno a persone e/o cose dovesse derivare dalla loro inadempienza.

In caso di violazione anche parziale di qualcuna delle disposizioni impartite dalla presente ordinanza, l'Autorità Portuale provvederà a comunicare il nominativo dell'impresa inadempiente e la motivazione alla locale Capitaneria di Porto che provvederà ad applicare la relativa sanzione.

All'impresa che dovesse violare per più di una volta le disposizioni della presente ordinanza l'Autorità Portuale potrà anche comminare una sospensione temporanea dell'autorizzazione all'esercizio di impresa portuale, sino alla completa revoca nei casi più gravi o per reiterate inadempienze.

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA
(Dott. Ing. Angelo Lentini)

Il Commissario Straordinario
Dott. Cosimo AIELLO